

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 8

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 febbraio 2021

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

**CORTE COSTITUZIONALE**



N. **26.** Ordinanza 28 gennaio - 22 febbraio 2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria - Successiva interpretazione autentica - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.**

– Legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48, artt. 2, 8, comma 1, lettera c), e 16; legge della Regione Calabria 5 dicembre 2019, n. 53, art. 1.

– Costituzione, artt. 41, 117, secondo comma, lettere e), l) ed m).....

Pag. 43

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **6.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Trento - Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020, concernenti l'affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea - Previsione che nelle ipotesi di esercizio del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base degli elementi individuati nella disposizione, da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare.**

**Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Trento - Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2020, concernenti l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea - Previsione che, se i lavori sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei criteri previsti dall'art. 2, comma 3, della legge provinciale n. 2 del 2020.**

– Legge della Provincia autonoma di Trento 30 novembre 2020, n. 13 (“Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di contratti pubblici, e modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)”), artt. 1, comma 4, e 2, comma 3.....

Pag. 45

N. **17.** Ordinanza del Giudice di pace di Lecce del 26 novembre 2020

**Reati e pene - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Inapplicabilità ai reati di competenza del giudice di pace.**

– Codice penale, art. 131-*bis*.....

Pag. 48

N. **18.** Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari del 17 settembre 2020

**Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Prestazioni economiche da inabilità permanente - Menomazioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal comma 3 dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 e già indennizzate - Previsione che la valutazione del grado di menomazione conseguente a un nuovo infortunio o a una nuova malattia professionale avviene senza tenere conto delle preesistenze - Mantenimento dell'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciati prima dell'entrata in vigore del citato decreto ministeriale.**

– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo.....

Pag. 54



7) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, *Presidente*

Giovanni AMOROSO, *Redattore*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2021.

*Il Direttore della Cancelleria*

F.to: Roberto MILANA

T\_210025

N. 26

Ordinanza 28 gennaio - 22 febbraio 2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria - Successiva interpretazione autentica - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.**

- Legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48, artt. 2, 8, comma 1, lettera c), e 16; legge della Regione Calabria 5 dicembre 2019, n. 53, art. 1.
- Costituzione, artt. 41, 117, secondo comma, lettere e), l) ed m).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:


*Presidente:* Giancarlo CORAGGIO;

*Giudici :* Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 8, comma 1, lettera c), e 16 della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), e dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 dicembre 2019, n. 53, recante «Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)», promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 28-31 gennaio e il 3-7 febbraio 2020, depositati in cancelleria il 30 gennaio e l'11 febbraio 2020, iscritti, rispettivamente, ai numeri 7 e 15 del registro ricorsi 2020 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 9 e 11, prima serie speciale, dell'anno 2020.



Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021 il Giudice relatore Luca Antonini;  
deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2021.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 28-31 gennaio 2020, depositato il 30 gennaio 2020 e iscritto al reg. ric. n. 7 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 8, comma 1, lettera *c*), e 16 della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), in riferimento, nel complesso, all'art. 117, secondo comma, lettere *e*), in relazione alla materia «tutela della concorrenza», *l*), in relazione alla materia «ordinamento civile», e *m*), della Costituzione;

che, con successivo ricorso notificato il 3-7 febbraio 2020, depositato l'11 febbraio 2020 e iscritto al reg. ric. n. 15 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 dicembre 2019, n. 53, recante «Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)», in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., in relazione alla materia «tutela della concorrenza»;

che la Regione Calabria non si è costituita in nessuno dei due giudizi;

che, nel corso dei giudizi, la legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n. 14 (Materia funeraria e di Polizia mortuaria. Modifiche alla legge regionale 48/2019 e abrogazione della legge regionale 53/2019), da un lato, con l'art. 1, ha abrogato gli artt. 2 e 16 e modificato l'art. 8, comma 1, lettera *c*), della legge reg. Calabria n. 48 del 2019; dall'altro, con l'art. 2, ha abrogato la legge reg. Calabria n. 53 del 2019;

che il 13 ottobre 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo soddisfacente il suddetto *ius superveniens* e rilevando che alle disposizioni impugnate non è stata data medio tempore applicazione, ha depositato atti di rinuncia ai ricorsi, previa delibera assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 settembre 2020.

Considerato che i ricorsi promuovono questioni in parte analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che, in relazione a entrambi i ricorsi, vi è stata rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020;

che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo (*ex plurimis*, ordinanze n. 226 del 2020 e n. 193 del 2019).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*riuniti i giudizi,  
dichiara estinti i processi.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, *Presidente*


Luca ANTONINI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2021.

*Il Direttore della Cancelleria*

F.to: Roberto MILANA



1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 19

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 maggio 2021

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE



# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **93.** Ordinanza 14 aprile - 7 maggio 2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Illegittimo licenziamento per vizi formali e procedurali - Indennità spettante al lavoratore - Criterio di calcolo - Riferimento esclusivo all'anzianità di servizio - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché di tutela del lavoro - Manifesta inammissibilità della questione.**

– Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, art. 4.

– Costituzione, artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma. . . . . Pag. 1

N. **94.** Ordinanza 14 aprile - 7 maggio 2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della resistente - Estinzione del processo.**

– Legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 4, artt. 1, comma 3, lettera c), 3, comma 2, e 10, commi 9 e 10.

– Costituzione, artt. 32 e 117, commi secondo, lettera e), e terzo; statuto della Regione Siciliana, artt. 14 e 17. . . . . Pag. 3

N. **95.** Sentenza 14 aprile - 11 maggio 2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Enti locali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione dell'albo dei segretari comunali nella Provincia autonoma di Trento - Disciplina del reclutamento, della revoca, della durata e dello status giuridico ed economico del segretario generale - Articolazione dell'albo in due sezioni, la prima riservata ai soggetti in possesso della laurea e del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni indicate rilasciato dai competenti organi statali o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, con iscrizione su richiesta con durata quinquennale, rinnovabile, la seconda riservata di diritto ai segretari degli enti locali della Provincia autonoma di Trento in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della novella legislativa - Irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché dell'accesso mediante pubblico concorso nella pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.**

**Enti locali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione dell'albo dei segretari comunali nella Provincia autonoma di Trento - Disposizioni residue rispetto a quelle dichiarate costituzionalmente illegittime - Disposizioni collegate a quelle dichiarate costituzionalmente illegittime - Illegittimità costituzionale consequenziale.**

– Legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 dicembre 2019, n. 8, art. 3, comma 1, lettera g), introduttiva dell'art. 148-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2; legge della Regione Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2, art. 163, comma 1, ultimo periodo.

– Costituzione, artt. 3, 51, 97, e 117, secondo comma, lettera l). . . . . Pag. 5



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, *Presidente*

Silvana SCIARRA, *Redattore*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2021.

*Il Direttore della Cancelleria*

F.to: Roberto MILANA

T\_210093

N. 94

Ordinanza 14 aprile - 7 maggio 2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della resistente - Estinzione del processo.**

- Legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 4, artt. 1, comma 3, lettera c), 3, comma 2, e 10, commi 9 e 10.
- Costituzione, artt. 32 e 117, commi secondo, lettera e), e terzo; statuto della Regione Siciliana, artt. 14 e 17.


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Giancarlo CORAGGIO;

*Giudici :* Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente



## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, lettera *c*), 3, comma 2, e 10, commi 9 e 10, della legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 4 (Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-11 maggio 2020, depositato in cancelleria il 13 maggio 2020, iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2020.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2021 il Giudice relatore Luca Antonini;  
deliberato nella camera di consiglio del 14 aprile 2021.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 5-11 maggio 2020, depositato il 13 maggio 2020 e iscritto al reg. ric. n. 48 del 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, lettera *c*), 3, comma 2, e 10, commi 9 e 10, della legge della Regione Siciliana 3 marzo 2020, n. 4 (Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18);

che, secondo il ricorrente, le norme impugnate violerebbero, nel complesso, gli artt. 32 e 117, commi secondo, lettera *e*), in relazione alla materia «tutela della concorrenza», e terzo, in relazione alla materia «tutela della salute», della Costituzione, nonché gli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

che la Regione Siciliana non si è costituita in giudizio;

che, nel corso del giudizio, l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 20 luglio 2020, n. 16 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie), ha modificato la legge reg. Siciliana n. 4 del 2020, in particolare sopprimendo le parole «o tumulazione aerata» all'art. 1, comma 3, lettera *c*), il terzo periodo degli artt. 3, comma 2, e 10, comma 9, nonché il comma 10 del medesimo art. 10;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 21 ottobre 2020, ha rinunciato al ricorso, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 18 ottobre 2020.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, ha rinunciato al ricorso, sul presupposto che, a seguito della comunicazione della Regione Siciliana - non costituitasi in giudizio - sulla mancata applicazione medio tempore delle disposizioni censurate, sono venute meno le ragioni dell'impugnazione, essendo ritenute soddisfattive le modifiche apportate dallo *ius superveniens* alle disposizioni medesime;

che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo (*ex plurimis*, ordinanze n. 26 e n. 12 del 2021, n. 226 del 2020 e n. 193 del 2019).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara estinto il processo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, *Presidente*

Luca ANTONINI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2021.

*Il Direttore della Cancelleria*

F.to: Roberto MILANA

